

Detrazioni 55% e 36%, l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti

LUNEDÌ 16 MAGGIO 2011 09:18

Chiarimenti su immobili ad uso promiscuo, lavori a cavallo d'anno, rettifica degli errori, addolcitori di acqua domestici



Con la **circolare n. 20/E del 13 maggio 2011**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative concernenti la deducibilità e la detraibilità di alcune spese, le agevolazioni per i disabili, i premi incentivanti e il reddito prodotto all'estero.

Alcuni dei quesiti a cui l'Agenzia ha risposto riguardano la detrazione Irpef del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici e la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie.

DETRAZIONE 55%

Immobili ad uso promiscuo e 55%

Il contribuente che utilizza l'immobile sia a fini professionali che abitativi, ha diritto alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica anche se ha dedotto tali spese nella determinazione del reddito di lavoro autonomo nella misura del 50%. A condizione, però, che detenga l'immobile in base a un titolo idoneo (proprietà, locazione, eccetera) e che le spese siano effettivamente rimaste a suo carico.

Lavori a cavallo d'anno

Nel caso in cui i lavori di risparmio energetico proseguono per più periodi d'imposta, per individuare il corretto periodo di sostenimento della spesa da portare in detrazione, è necessario distinguere le persone fisiche in generale da chi esercita attività d'impresa. Nel primo caso, si applica il principio di cassa e la data di riferimento è quella in cui il contribuente ha sostenuto la spesa; nel secondo caso, si applica il principio di competenza e la data di riferimento è quella di ultimazione dei lavori.

Rettifica degli errori per le annualità 2007 e 2008

Il contribuente che, nella scheda informativa inviata all'Enea per i lavori di risparmio energetico realizzati negli anni 2007 e 2008 non ha indicato correttamente le spese da detrarre, non può apportare rettifiche in via telematica, poiché la procedura informatica consente di intervenire solo a partire dal 2009. Il beneficio, tuttavia, potrà essere riconosciuto in sede di controllo formale della dichiarazione (articolo 36-ter del Dpr 600/1973). In tale circostanza, il contribuente dovrà dimostrare di avere osservato tutti gli adempimenti necessari alla detrazione d'imposta e documentare le spese non indicate nella scheda originale.

Rettifica degli errori per le spese sostenute nel 2009

Per le spese sostenute nel 2009, la correzione telematica tramite l'invio all'Enea della scheda rettificativa va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non esiste altra possibilità per il riconoscimento delle spese non indicate nella comunicazione originaria.

DETRAZIONE 36%

Addolcitori di acqua domestici

La circolare chiarisce che gli impianti di addolcitori di acqua domestici danno diritto alla detrazione del 36% e all'applicazione dell'aliquota Iva ridotta (10%) solo se l'installazione comporta modifiche strutturali inquadabili come manutenzione straordinaria.

Spese sostenute dai due coniugi

Se due coniugi sostengono entrambi le spese di ristrutturazione della casa ma le fatture e i bonifici riportano un solo nominativo, la detrazione del 36% spetta anche all'altro, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest'ultimo. Il coniuge che non ha trasmesso la comunicazione di inizio lavori, inoltre, dovrà indicare, nell'apposito spazio della propria dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del soggetto che l'ha inoltrata.

In caso di acquisto da parte di due coniugi di un immobile ristrutturato da impresa costruttrice, la detrazione forfetaria del 25% sul prezzo di acquisto spetta a ciascuno in relazione alla quota di proprietà. Invece, per l'acquisto di un box pertinenziale, intestato a ciascuno per il 50%, detraibile in base all'onere effettivamente sostenuto, il beneficio può essere attribuito al solo coniuge che ha sostenuto la spesa per intero, se tale circostanza è annotata nella fattura.

Lascito ristrutturato e concesso dall'erede a terzi in comodato gratuito

L'erede può beneficiare delle quote residue di detrazione della casa ristrutturata dal de cuius solo se mantiene la disponibilità del bene (articolo 2, comma 5, legge 289/2002). Quindi, nel caso in cui conceda l'immobile in comodato, perde la possibilità di continuare a fruire della detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione sostenute dal defunto.

Articoli correlati:

16/05/2011 - Detrazione 55%, dalle Entrate la guida aggiornata

16/05/2011 - Detrazione 55% e uso promiscuo dell'immobile

12/05/2011 - Detrazione 55% e appalti: le proposte del PD per la crescita

09/05/2011 - Detrazione 55%, nel 2012 verrà sostituita con nuovi incentivi

28/04/2011 - Piano Casa, Governo pronto ad una clausola di cedevolezza per riaprire i termini

27/04/2011 - Ristrutturazioni, il Governo propone ritenuta al 4%
